



OSSERVATORIO L'ITALIA E LA CEDU N. 5/2015

3. IL DIVIETO DI SPERIMENTAZIONE SUGLI EMBRIONI NON VIOLA LA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

Con la [sentenza del 27 agosto 2015 sul caso *Parrillo c. Italia*](#), la Corte di Strasburgo torna a pronunciarsi sulla normativa italiana in materia di procreazione medicalmente assistita (legge n. 40/2004).

Questa volta non vengono in rilievo profili di genitorialità connessi al diritto ad avere una famiglia, ma questioni legate alla ricerca scientifica ed al diritto della vita privata.

I fatti all'origine della causa riguardano le vicende della ricorrente Sig.ra Parrillo e del suo compagno, che avevano deciso di sottoporsi nel 2002 (quindi, prima dell'entrata in vigore della legge n. 40) alla fecondazione *in vitro*, ottenendo così cinque embrioni posti in crioconservazione.

Purtroppo, prima che avvenisse l'impianto degli embrioni, il compagno della ricorrente morì nell'attentato di Nassirya in Iraq mentre stava trasmettendo un servizio giornalistico. Questo tragico avvenimento determinò nella ricorrente un radicale mutamento di prospettiva, che la condusse a non desiderare più di formare una famiglia propria e di scegliere, invece, di donare gli embrioni a fini di ricerca scientifica. Le richieste della ricorrente non furono accolte dalle autorità sanitarie italiane, per via della sopravvenuta entrata in vigore della sopra citata legge n. 40/2004, il cui art. 13 espressamente vieta qualsiasi forma di sperimentazione sugli embrioni umani e stabilisce che «la ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano è consentita a condizione che si perseguono finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative».

La ricorrente decise, quindi, di rivolgersi alla corte di Strasburgo, lamentando il contrasto tra tale divieto e gli articoli 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) e 10 (libertà di espressione) della CEDU, nonché dell'art. 1 (protezione della proprietà) del Protocollo n. 1.

Con riferimento alla presunta violazione dell'art. 10, la Corte si era già espressa con [decisione del 28 maggio 2013](#), in cui aveva escluso che la ricorrente potesse ritenersi vittima ai sensi dell'art. 35 della Convenzione, in quanto il diritto alla libertà di ricerca scientifica, ricompreso nel più ampio diritto alla libertà di espressione, poteva, nel caso di specie, essere vantato esclusivamente dagli operatori del settore, segnatamente, i ricercatori o gli scienziati.

In merito alla presunta violazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1, il ricorso è stato dichiarato irricevibile *ratione materiae*, in quanto la nozione di bene cui fa riferimento la norma convenzionale in oggetto non può essere adattata all'embrione.

Per quanto concerne, infine, la doglianza di cui all'art. 8, la Corte ha deciso che non vi è stata violazione del diritto alla vita privata della ricorrente, in quanto in tale ambito particolarmente

delicato sotto il profilo etico-morale gli Stati godono di un ampio margine di apprezzamento (par. 175). Proprio il richiamo alla sfera di discrezionalità statale, ha permesso alla Corte di non affrontare tematiche complesse e alquanto controverse, come lo status giuridico dell'embrione o la determinazione del momento di inizio vita.

La sentenza si connota, quindi, per un'ampia e dettagliata ricostruzione della normativa (interna e internazionale) di riferimento, delle posizioni giurisprudenziali rilevanti in materia e degli orientamenti della società civile rappresentati in documenti di varie associazioni impegnate nel settore. La Corte, inoltre, effettua un'accurata ricostruzione comparativa delle varie legislazioni nazionali, dalla quale risulta non esservi un vasto consenso europeo in materia (par. 176).

Tra l'altro, i giudici di Strasburgo aggiungono che il divieto di utilizzo degli embrioni a fini di ricerca scientifica rientra nelle restrizioni di cui all'art. 8, par. 2, in quanto è da ritenersi «necessario in una società democratica» (par. 196).

Tuttavia, a dimostrazione della delicatezza della questione sollevata dalla ricorrente, è da segnalare che il dispositivo, sul quale i giudici hanno votato con 16 voti favorevoli e uno contrario, è completato da due opinioni concordanti, una opinione parzialmente concordante, due opinioni parzialmente dissenzienti ed una opinione dissenziente.

Dalla lettura di tali posizioni, emerge come all'accordo sulle conclusioni non corrisponde un uguale accordo sul ragionamento seguito dalla Corte su alcune questioni che nella sentenza vengono solo timidamente accennate e che, invece, nelle opinioni separate sono affrontate in maniera più diretta. È questo il caso, per esempio, dello status giuridico dell'embrione. Come si legge nell'opinione concordante del giudice Pinte de Albuquerque, la vita del nascituro non è essenzialmente diversa da quella di un essere nato e l'adeguata tutela dell'embrione da parte degli Stati membri del Consiglio d'Europa è soggetta al controllo della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Nell'opinione parzialmente dissenziente dei giudici Casadevall, Ziemele, Power-Forde, De Gaetano e Yudkivska si legge una forte presa di distanze dalla decisione della maggioranza, definita «sconcertante» nella parte in cui si sottolinea che l'embrione, sebbene condivida il patrimonio genetico dei suoi genitori biologici, è da considerarsi un'entità separata e distinta e aggiunge che «la semplice condivisione del patrimonio genetico rappresenta una base rischiosa e arbitraria per determinare che il destino di un'entità umana rientri nel campo di applicazione del diritto di un'altra persona all'auto-determinazione». Nelle conclusioni si specifica che, visto che nel caso in oggetto non era in discussione una questione di genitorialità, non sorgeva in capo alla ricorrente il diritto all'auto-determinazione e il diritto di utilizzare gli embrioni a fini di ricerca scientifica non rientra nel campo di applicazione dell'art. 8. Pertanto, questa parte del ricorso avrebbe dovuto essere respinta in quanto incompatibile *ratione materiae* con le disposizioni della Convenzione.

Come è evidente, le questioni di ordine etico-morale che avrebbero potuto porsi se si fosse dettagliatamente affrontata la tematica dello status giuridico dell'embrione, così come della determinazione del momento di inizio vita, avrebbero potuto condurre a un esito diverso del giudizio. È da ritenersi, quindi, che con ogni probabilità la Corte abbia deciso di sorvolare su tali aspetti, limitandosi ad analizzare l'eventuale contrasto tra la normativa italiana e le disposizioni CEDU. Solo così è stato possibile «salvare» una parte della legge n. 40, già in gran parte «riveduta e corretta» dalla giurisprudenza di Strasburgo e dalla nostra Corte costituzionale (sul punto, si rinvia ai commenti pubblicati in questa *Rivista*, nei precedenti nn. 3/2014, [qui](#) e [qui](#), e 8/2015).

FRANCESCA PERRINI